CAMERA DEI DEPUTATI N 2244

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERVELLO

Presentata l'8 novembre 1984

Istituzione della professione di ottico-optometrista

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regio decreto 31 maggio 1928, n 1334 — Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n 1264 – sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che tutt'ora regola l'attività degli ottici italiani, non risponde da tempo alla realtà delle mansioni che in effetti gli ottici svolgono nell'espletamento della loro attività, ed ancor meno alle richieste della società che ad essi si rivolge

È quindi vivamente sentita da tutta la categoria la necessità di una moderna regolamentazione legislativa che preveda una figura di ottico-optometrista con attribuzioni che, tenendo conto del progresso scientifico, culturale e tecnico intervenuto dal 1927 ad oggi, permettano a questa nuova figura di professionista, di svolgere in modo legale la sua indispensabile opera sociale

In attesa che con la riforma delle professioni si provveda alla revisione sanitaria dell'intero settore, per il momento si ritiene necessario un riordinamento delle scuole per ottici

Premesso che per l'ammissione ad esse e indispensabile il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, nelle scuole per ottici dovranno essere previste, per due anni di corso, le materie e, precisamente matematica, fisica, ottica, chimica, anatomia e fisiologia, optometria, contattologia, laboratorio e tecnologia, esercitazioni di rifrazione per un totale, nel biennio, di 2 000 ore

Non deve essere sottovalutata la urgente necessità di mettere gli ottici italiani nelle condizioni di poter operare, in un futuro ormai vicino, a livello europeo, sia dal punto di vista dell'istruzione professionale, sia da quello degli attributi Il

progetto di Direttiva studiato dalla Comunità economica europea (n. 987) prevede appunto una rivalutazione della preparazione scolastica e della funzione dell'ottico nell'area comunitaria.

La professione dell'ottico optometrista, come configurata dalla presente proposta di legge, viene incontro ad una reale necessità della popolazione italiana, continuamente dimostrata dalla crescente richiesta di servizi per la misurazione della vista e per l'approntamento dei mezzi correttivi necessari, da parte di un pubblico che spesso ha urgenza di vedere bene.

Una adeguata ristrutturazione delle scuole che attualmente diplomano gli ottici garantirà la necessaria preparazione tecnico-scientifica più rispondente alle mutate esigenze sociali.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro giudizio, sicuri di un favorevole accoglimento, rende giustizia ad una categoria di lavoratori che, senza nulla chiedere e sopportando grandi sacrifici, ha saputo sempre mantenersi ai più alti livelli scientifici e tecnici raggiunti dall'ottica fisica e dall'ottica fisiologica.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'esercizio della professione di ottico-optometrista è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

La vigilanza comprende:

a) l'accertamento del titolo di abilitazione;

b) l'esercizio della professione;

c) il controllo dell'albo.

ART. 2.

Chiunque intende esercitare la professione di ottico-optometrista deve aver conseguito il diploma della scuola per ottici, istituita ai sensi degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato secondo quanto previsto dalla presente legge, ed avere compiuto non meno di un anno di pratica presso altro ottico-optometrista.

ART. 3.

Con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, sul territorio nazionale, almeno tre scuole per ottico-optometrista, possibilmente con sede presso università dello Stato.

I corsi hanno la durata di due anni e per l'ammissione alla scuola è necessario essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Il decreto di cui al primo comma del presente articolo stabilisce i programmi dei corsi, precisando:

a) le materie di studio, fra le quali devono essere obbligatoriamente com-

prese matematica, fisica, chimica, anatomia e fisiologia, optometria, contattologia, laboratorio e tecnologia, esercitazioni di rifrazione;

b) la durata dei corsi, l'indicazione di quelli biennali, le modalità degli esami a fine anno, il minimo delle votazioni richieste per ciascuna materia al fine del conseguimento del diploma di ottico-optometrista.

ART. 4.

In ogni provincia è istituito il collegio degli esercenti la professione di ottico-optometrista cui è demandata la tenuta dell'albo. Al collegio sono annessi gli ottici-optometristi che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge, ovvero hanno conseguito il diploma o l'attestazione di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I collegi provinciali degli esercenti la professione di ottico-optometrista sono riuniti nella federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese al collegio provinciale degli ottici-optometristi ed alla federazione nazionale le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

ART. 5.

L'ottico-optometrista è autorizzato ad apprestare e vendere occhiali correttivi e protettivi, lenti a contatto, liquidi per esse ed ogni altro sussidio visivo.

L'ottico-optometrista è autorizzato ad effettuare la rifrazione, con metodo subbiettivo ed obiettivo e con ogni strumento adatto, escluso l'impiego di farmaci e quando non esiste sospetto di alterazioni di natura patologica.

L'ottico optometrista è autorizzato ad effettuare l'adattamento delle lenti a contatto.

ART. 6.

L'ottico-optometrista, titolare di esercizio commerciale, deve munirsi della relativa autorizzazione della Camera di commercio, industria ed artigianato. L'ottico-optometrista può svolgere la professione come collaboratore di altro ottico-optometrista.

ART. 7.

L'iscrizione all'albo degli esercenti la professione di ottico-optometrista ed il rilascio del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, sono soggetti alla tassa di concessione governativa stabilita rispettivamente dai numeri 204, lettera *b)*, e 224 *sub* 1, della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

ART. 8.

Chiunque esercita la professione di ottico-optometrista in violazione delle norme dell'articolo 2 è punito con la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

L'assessore regionale alla sanità, indipendentemente dal procedimento giudiziario per esercizio abusivo della professione di ottico-optometrista, può disporre la chiusura del locale nel quale detta attività è stata abusivamente esercitata.

Avverso il provvedimento dell'assessore regionale alla sanità, immediatamente esecutivo, è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.

ART. 9.

È vietata agli ottici-optometristi la collaborazione col medico oculista nell'ambito del proprio esercizio commerciale o in locali ad esso adiacenti.

ART. 10.

L'ottico-optometrista è autorizzato a prestare la propria opera presso presîdi medici ed enti socio-sanitari.

ART. 11.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità con proprio decreto emana le norme di attuazione della presente legge.

ART. 12.

È consentito agli ottici abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge, di continuare nell'esercizio dell'arte di ottico come previsto dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

ART. 13.

Gli ottici abilitati all'esercizio dell'arte di ottico, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che intendono ottenere il diploma di ottico-optometrista, possono esercitare quest'ultima professione dopo aver superato un apposito esame, come precisato nelle norme di attuazione. Gli ottici che all'entrata in vigore della presente legge sono in possesso del diploma di ottico ed esercitano la professione da almeno cinque anni, sono esonerati dal sostenere il suddetto esame.